



**EUROFLY S.p.A.**

**RELAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI  
SULLE PROPOSTE DI MODIFICAZIONE DELLO STATUTO SOCIALE AI  
SENSI DELL'ALLEGATO 3A DEL REGOLAMENTO EMITTENTI**

Signori Azionisti,

il Consiglio di Amministrazione di Eurofly S.p.A. (di seguito "la Società") con riferimento all'Assemblea Ordinaria e Straordinaria convocata, mediante avviso pubblicato sul quotidiano MF del 29 marzo 2007, presso Borsa Italiana S.p.A., in Milano Piazza degli Affari n. 6, in prima convocazione per il giorno 30 aprile 2007 alle ore 14.30 ed, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 8 maggio 2007, stessi luogo ed ora, fa presente che l'ordine del giorno previsto per l'Assemblea Straordinaria dei soci è il seguente:

1. Modifiche degli art. 7 – 14- 19- 26 dello Statuto sociale in adeguamento alla Legge 28 dicembre 2005, n. 262 e al Decreto Legislativo 29 dicembre 2006, n. 303; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Come richiesto dall'allegato 3A del Regolamento Emittenti, schema n. 3 "Relazione illustrativa dell'organo amministrativo in occasione di modificazioni dello statuto", di seguito si riportano:

- 1) le motivazioni delle variazioni proposte;
- 2) l'esposizione a confronto degli articoli dello Statuto di cui si propone la modifica nel testo vigente e in quello proposto, con relativa illustrazione delle variazioni apportate.
- 3) informazioni circa la ricorrenza del diritto di recesso: inesistenza di fattispecie di recesso in relazione alle modifiche statutarie proposte.
- 4) deliberazioni proposte all'Assemblea Straordinaria

#### **1) LE MOTIVAZIONI DELLE VARIAZIONI PROPOSTE**

- a) Con riferimento al punto 1 all'Ordine del Giorno

In ottemperanza alla Legge n. 262 del 28 dicembre 2005 (relativa alle disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari) e al D.Lgs. 29 dicembre 2006, n. 303, di coordinamento con la predetta Legge 262/2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 10 gennaio 2007 e in vigore dal 25 gennaio 2007, il Consiglio di Amministrazione della Società ritiene opportuno procedere all'adeguamento dello Statuto sociale.

La proposta di adeguamento di alcune disposizioni dello Statuto sociale sottoposta alla Vostra approvazione è stata formulata altresì in considerazione delle norme di attuazione della Legge sul risparmio emanande con i Regolamenti Consob, allo stato non ancora definitivi in quanto anticipati dalla stessa Autorità di Vigilanza in data 7 e 23 febbraio 2007 come Documenti di Consultazione, e relativi, rispettivamente, al cumulo degli incarichi di amministrazione e controllo che possono essere assunti dai componenti degli organi di controllo delle società quotate e alle modalità di nomina degli organi di amministrazione e controllo.

Nonostante parte di tali modifiche siano anche di competenza consigliare, benchè non esclusiva (in virtù del disposto dell'art. 19 dello Statuto) e approssimandosi il termine del 30 giugno 2007, indicato dalla legge per procedere alle medesime il Consiglio di Amministrazione della Società ritiene opportuno, per quanto possibile proporre tale argomento alla discussione degli Azionisti, in considerazione altresì della discrezionalità di alcune delle apportande modifiche. La scelta operata dal Consiglio di Amministrazione della Società, comunque, è stata dettata dalla volontà di favorire la trasparenza nei confronti degli Azionisti, rendendo tempestivo e agevole l'accesso alle informazioni utili per la loro partecipazione alla vita

sociale dell'azienda, in linea con il disposto dell'art. 11 del Codice di Autodisciplina delle società quotate pubblicato nel marzo 2006 dal Comitato per la Corporate Governance di Borsa Italiana S.p.A.

Non è possibile escludere peraltro, che, essendo la Regolamentazione Consob in evoluzione - l'emanazione dei Regolamenti è prevista per il 31 marzo p.v. - gli articoli di cui si propone modifica potrebbero necessitare di ulteriori adeguamenti.

**2) ESPOSIZIONE A CONFRONTO DEGLI ARTICOLI DELLO STATUTO DI CUI SI PROPONE LA MODIFICA NEL TESTO VIGENTE E IN QUELLO PROPOSTO; CON RELATIVA ILLUSTRAZIONE DELLE VARIAZIONI PROPOSTE.**

TESTO VIGENTE	TESTO PROPOSTO
<p style="text-align: center;">Art. 7</p> <p>1. L'Assemblea sia ordinaria sia straordinaria è convocata, nei termini previsti dalla normativa vigente, con avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana o sul quotidiano Il Sole 24 Ore o sul quotidiano M.F. Mercati Finanziari/Milano Finanza contenente l'indicazione del giorno, ora e luogo della prima ed eventualmente della seconda o terza convocazione, nonché l'elenco delle materie da trattare, fermo l'adempimento di ogni altra prescrizione prevista dalla normativa vigente.</p> <p>2. L'ordine del giorno dell'Assemblea è stabilito da chi esercita il potere di convocazione a termini di legge e di Statuto ovvero nel caso in cui la convocazione sia effettuata su domanda dei soci, sulla base degli argomenti da trattare indicati nella stessa.</p> <p>3. In mancanza di convocazione, l'Assemblea è regolarmente costituita e può validamente deliberare quando sia rappresentato l'intero capitale sociale e siano intervenuti la maggioranza degli Amministratori in carica e la maggioranza dei Sindaci effettivi.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 7</p> <p>1. L'Assemblea sia ordinaria sia straordinaria è convocata, nei termini previsti dalla normativa vigente, con avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana o sul quotidiano Il Sole 24 Ore o sul quotidiano M.F. Mercati Finanziari/Milano Finanza contenente l'indicazione del giorno, ora e luogo della prima ed eventualmente della seconda o terza convocazione, nonché l'elenco delle materie da trattare, fermo l'adempimento di ogni altra prescrizione prevista dalla normativa vigente.</p> <p><b>Quando l'Assemblea viene chiamata a deliberare sulla nomina degli amministratori e dei sindaci, ove disposto dalla legge e/o dai regolamenti tempo per tempo vigenti, nell'avviso di convocazione è indicata la quota di partecipazione minima per la presentazione delle liste di candidati nonché i relativi criteri di calcolo.</b></p> <p>2. L'ordine del giorno dell'Assemblea è stabilito da chi esercita il potere di convocazione a termini di legge e di Statuto ovvero nel caso in cui la convocazione sia effettuata su domanda dei soci, sulla base degli argomenti da trattare indicati nella stessa.</p> <p>3. In mancanza di convocazione, l'Assemblea è regolarmente costituita e può validamente deliberare quando sia rappresentato l'intero capitale sociale e siano intervenuti la maggioranza degli Amministratori in carica e la maggioranza dei Sindaci effettivi.</p>
<p style="text-align: center;"><b>ILLUSTRAZIONE VARIAZIONE ART. 7</b></p> <p>La modifica proposta - che prevede che ove sia disposto dalla legge o dai regolamenti nell'avviso di convocazione sia indicata la quota di partecipazione per la presentazione di liste ed i relativi criteri di calcolo - consegue alla previsione contenuta nella proposta di regolamento di cui, allo stato, al documento di consultazione in merito alla nomina dei componenti degli organi di amministrazione e controllo emanato dall'autorità di vigilanza in data 23 febbraio 2007.</p>	

<p style="text-align: center;">Consiglio di Amministrazione Art. 14</p> <p>1. La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di membri non inferiore a cinque e non superiore a nove. L'Assemblea ordinaria ne determina il numero al momento della nomina. Ove il numero degli amministratori sia stato determinato in misura inferiore al massimo previsto, l'Assemblea, durante il periodo di permanenza in carica del Consiglio, potrà aumentare tale numero.</p> <p>2. Gli Amministratori debbono essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge e da altre disposizioni applicabili; essi durano in carica per il periodo stabilito dall'Assemblea all'atto della nomina, non superiore a tre esercizi, scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili.</p> <p>3. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più Amministratori, per la loro sostituzione – ove l'Assemblea non deliberi la riduzione del numero degli amministratori stabilito ai sensi del comma 1 – si osservano le norme di legge. Qualora per dimissioni o altra causa venga a mancare la maggioranza degli Amministratori nominati dall'Assemblea, si intenderà decaduto l'intero Consiglio di Amministrazione con efficacia dalla data della successiva ricostituzione di tale organo. In tal caso l'Assemblea dovrà essere convocata d'urgenza dagli Amministratori rimasti in carica per la nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione.</p>	<p style="text-align: center;">Consiglio di Amministrazione Art. 14</p> <p><b>1. La società è Amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di cinque a un massimo di nove Amministratori.</b></p> <p><b>2. Gli Amministratori durano in carica per un periodo non superiore a tre esercizi, scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili.</b> L'Assemblea, prima di procedere alla nomina, determina il numero dei componenti e la durata in carica del Consiglio.</p> <p><b>3. Tutti gli Amministratori debbono essere in possesso dei requisiti di eleggibilità, professionalità ed onorabilità previsti dalla legge e da altre disposizioni applicabili. Ai sensi dell'art. 147-ter, comma 4, d.lgs 58/1998, almeno un Amministratore, ovvero almeno due qualora il Consiglio sia composto da più di sette componenti, deve inoltre possedere i requisiti di indipendenza ivi richiesti (d'ora innanzi "Amministratore Indipendente ex art. 147-ter").</b></p> <p><b>4. La nomina del Consiglio di Amministrazione avviene da parte dell'Assemblea sulla base di liste presentate dagli Azionisti, secondo la procedura di cui ai commi seguenti, fatte comunque salve diverse ed ulteriori disposizioni previste da inderogabili norme di legge o regolamentari.</b> Possono presentare una lista per la nomina degli Amministratori i soci che, al momento della presentazione della lista, detengano una quota di partecipazione pari a quella determinata dalla Consob ai sensi dell'articolo 147-ter, comma 1, d.lgs. 58/1998. Le liste sono depositate presso la sede sociale almeno quindici giorni prima di quello previsto per l'Assemblea chiamata a deliberare sulla nomina degli Amministratori ovvero almeno un giorno prima del termine eventualmente previsto dalla disciplina vigente per i relativi adempimenti pubblicitari. Le liste prevedono un numero di candidati non superiore a nove, ciascuno abbinato ad un numero progressivo. Ogni lista deve contenere ed</p>
---	---

espressamente indicare almeno un Amministratore Indipendente ex art. 147-ter, con un numero progressivo non superiore a sette. Ove la lista sia composta da più di sette candidati, essa deve contenere ed espressamente indicare un secondo Amministratore Indipendente ex art. 147-ter. In ciascuna lista possono inoltre essere espressamente indicati, se del caso, gli Amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dai codici di comportamento redatti da società di gestione di mercati regolamentati o da associazioni di categoria.

Le liste inoltre contengono, anche in allegato: (i) le informazioni relative ai soci che le hanno presentate, con indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta; (ii) un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati; (iii) una dichiarazione dei candidati contenente la loro accettazione della candidatura e l'attestazione del possesso dei requisiti previsti dalla legge, nonché dei requisiti di indipendenza, ove indicati come Amministratori Indipendenti ex art. 147-ter o come amministratori indipendenti ai sensi dei predetti codici di comportamento.

Un socio non può presentare né votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. Un candidato può essere presente in una sola lista, a pena di ineleggibilità.

Al termine della votazione, risultano eletti i candidati delle due liste che hanno ottenuto il maggior numero di voti, con i seguenti criteri: (i) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti (d'ora innanzi "Lista di Maggioranza"), viene tratto un numero di consiglieri pari al numero totale dei componenti il Consiglio, come previamente stabilito dall'Assemblea, meno uno; risultano eletti, in tali limiti numerici, i candidati nell'ordine numerico indicato nella lista; tale lista può prevedere espressamente che il primo candidato della stessa assuma la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione; (ii) dalla seconda lista che ha ottenuto il maggior numero di voti e che non sia collegata neppure indirettamente con i soci che hanno presentato o votato la Lista di Maggioranza ai sensi delle disposizioni applicabili (d'ora innanzi "Lista di Minoranza), viene tratto un consigliere, in persona del candidato indicato col primo numero nella lista medesima; tuttavia, qualora all'interno della Lista di Maggioranza non risulti eletto nemmeno un Amministratore Indipendente ex art. 147-

ter, in caso di consiglio di non più di sette membri, oppure risulti eletto un solo Amministratore Indipendente ex art. 147-ter, in caso di consiglio di più di sette membri, risulterà eletto, anziché il capolista della Lista di Minoranza, il primo Amministratore Indipendente ex art. 147-ter indicato nella Lista di Minoranza.

Non si terrà comunque conto delle liste che non abbiano conseguito una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta per la presentazione delle medesime.

In caso di parità di voti tra liste, prevale quella presentata da soci in possesso della maggiore partecipazione al momento della presentazione della lista, ovvero, in subordine, dal maggior numero di soci.

Qualora sia stata presentata una sola lista, l'Assemblea esprime il proprio voto su di essa e qualora la stessa ottenga la maggioranza relativa dei votanti, senza tener conto degli astenuti, risultano eletti Amministratori i candidati elencati in ordine progressivo, fino a concorrenza del numero fissato dall'Assemblea, fermo restando che, qualora il Consiglio sia composto da più di sette membri, risulta in ogni caso eletto anche il secondo Amministratore Indipendente ex art. 147-ter, oltre a quello necessariamente collocato nei primi sette posti.

In mancanza di liste, ovvero qualora il numero dei consiglieri eletti sulla base delle liste presentate sia inferiore a quello determinato dall'Assemblea, i membri del Consiglio di Amministrazione vengono nominati dall'Assemblea medesima con le maggioranze di legge, fermo l'obbligo della nomina, a cura dell'Assemblea, di un numero di Amministratori Indipendenti ex art. 147-ter pari al numero minimo stabilito dalla legge.

Gli Amministratori Indipendenti ex art. 147-ter, indicati come tali al momento della loro nomina, devono comunicare l'eventuale sopravvenuta insussistenza dei requisiti di indipendenza, con conseguente decadenza ai sensi di legge.

5. In caso di cessazione dalla carica, per qualunque causa, di uno o più Amministratori, la loro sostituzione è effettuata secondo le disposizioni dell'art. 2386 c.c., fermo l'obbligo di mantenere il numero minimo di Amministratori Indipendenti ex art. 147-ter stabilito dalla legge.

### ILLUSTRAZIONE VARIAZIONE ART. 14

Ai punti 1 e 2 si disciplina la composizione dell'organo amministrativo, la durata dell'incarico e la rieleggibilità dei membri che lo compongono.

Al punto 3 è proposto che tutti gli amministratori debbano essere in possesso dei requisiti di eleggibilità, professionalità ed onorabilità previsti dalla legge e da altre disposizioni applicabili e che, ai sensi dell'art. 147-ter, comma 4, d.lgs 58/1998, almeno un Amministratore, ovvero almeno due qualora il Consiglio sia composto da più di sette componenti, debbano inoltre possedere i requisiti di indipendenza ivi richiesti.

Con riferimento al punto 4, che regola le modalità di nomina dell'organo amministrativo, le modifiche proposte si rendono necessarie alla luce delle disposizioni contenute nella nuova sezione IV-bis del T.U.F. introdotta dalla Legge sul risparmio. Infatti l'art. 147-ter del T.U.F. prevede, obbligatoriamente, sia un sistema di voto di lista per l'elezione degli amministratori, sia l'elezione di almeno uno dei membri del consiglio dalla lista di minoranza che abbia ottenuto il maggior numero di voti e che non sia collegata neppure indirettamente con i soci che hanno presentato o votato la Lista di Maggioranza ai sensi delle disposizioni applicabili.

Si è altresì previsto che il diritto alla presentazione delle liste di candidati amministratori spetti ai soci che detengono una quota di partecipazione pari a quella determinata dalla Consob, ai sensi dell'art. 147 ter 1° comma T.U.F.

Si provvede inoltre a specificare che il soggetto che depositerà la lista dovrà aver cura, sotto la sua personale responsabilità, di presentare in veste di allegato idonea documentazione, nel dettaglio elencata nella nuova norma statutaria ivi proposta.

Sempre in ossequio all'art. 147 ter 4° comma, è inoltre previsto che gli Amministratori Indipendenti ex art. 147-ter, indicati come tali al momento della loro nomina, devono comunicare l'eventuale sopravvenuta insussistenza dei requisiti di indipendenza, con conseguente decadenza ai sensi di legge.

Art. 19	Art. 19
<p>1. Il Consiglio di Amministrazione è investito di tutti i poteri per la gestione della Società e a tal fine può deliberare o compiere tutti gli atti che riterrà necessari o utili per l'attuazione dell'oggetto sociale, ad eccezione di quanto riservato dalla legge e dallo Statuto all'Assemblea dei Soci.</p> <p>Il Consiglio di Amministrazione è inoltre competente ad assumere, nel rispetto dell'art. 2436 cod. civ., le deliberazioni concernenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- fusioni o scissioni c.d. semplificate ai sensi degli artt. 2505, 2505-bis, 2506-ter, ultimo comma, cod. civ.;</li> <li>- istituzione o soppressione di sedi secondarie;</li> <li>- trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale;</li> <li>- indicazione di quali Amministratori hanno la rappresentanza legale;</li> <li>- riduzione del capitale a seguito di recesso;</li> <li>- adeguamento dello Statuto a disposizioni normative,</li> </ul> <p>fermo restando che dette deliberazioni potranno essere comunque assunte anche dall'Assemblea dei Soci in sede straordinaria.</p>	<p>1. Il Consiglio di Amministrazione è investito di tutti i poteri per la gestione della Società e a tal fine può deliberare o compiere tutti gli atti che riterrà necessari o utili per l'attuazione dell'oggetto sociale, ad eccezione di quanto riservato dalla legge e dallo Statuto all'Assemblea dei Soci.</p> <p>Il Consiglio di Amministrazione è inoltre competente ad assumere, nel rispetto dell'art. 2436 cod. civ., le deliberazioni concernenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- fusioni o scissioni c.d. semplificate ai sensi degli artt. 2505, 2505-bis, 2506-ter, ultimo comma, cod. civ.;</li> <li>- istituzione o soppressione di sedi secondarie;</li> <li>- trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale;</li> <li>- indicazione di quali Amministratori hanno la rappresentanza legale;</li> <li>- riduzione del capitale a seguito di recesso;</li> <li>- adeguamento dello Statuto a disposizioni normative,</li> </ul> <p>fermo restando che dette deliberazioni potranno essere comunque assunte anche dall'Assemblea dei Soci in sede straordinaria.</p> <p>2. Il Consiglio di Amministrazione - nei limiti di legge e di Statuto - può</p>

<p>2. Il Consiglio di Amministrazione - nei limiti di legge e di Statuto - può delegare al Comitato Esecutivo propri poteri ed attribuzioni. Può, altresì, nominare uno o più Amministratori Delegati ai quali delegare, negli stessi limiti, i suddetti poteri ed attribuzioni.</p> <p>In aggiunta il Consiglio di Amministrazione può altresì costituire uno o più comitati con funzioni consultive, propositive o di controllo in conformità alle applicabili disposizioni legislative e regolamentari.</p> <p>Il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà di nominare uno o più Direttori Generali.</p> <p>3. Gli organi delegati sono tenuti a riferire al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio sindacale con periodicità almeno trimestrale, nel corso delle riunioni consiliari, sull'attività svolta, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo per le loro dimensioni e caratteristiche effettuate dalla Società e dalle sue controllate.</p> <p>Gli Amministratori riferiscono al Collegio Sindacale sulla attività svolta e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale effettuate dalla società e dalle società controllate; in particolare riferiscono sulle operazioni nelle quali gli Amministratori abbiano un interesse, per conto proprio o di terzi, o che siano influenzate dal soggetto che esercita l'attività di direzione e coordinamento. La comunicazione viene di regola effettuata in occasione delle riunioni consiliari e comunque con periodicità almeno trimestrale: quando particolari circostanze lo facciano ritenere opportuno potrà essere effettuata anche per iscritto al Presidente del Collegio Sindacale.</p>	<p>delegare al Comitato Esecutivo propri poteri ed attribuzioni. Può, altresì, nominare uno o più Amministratori Delegati ai quali delegare, negli stessi limiti, i suddetti poteri ed attribuzioni.</p> <p>In aggiunta il Consiglio di Amministrazione può altresì costituire uno o più comitati con funzioni consultive, propositive o di controllo in conformità alle applicabili disposizioni legislative e regolamentari.</p> <p>Il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà di nominare uno o più Direttori Generali.</p> <p>3. Gli organi delegati sono tenuti a riferire al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio sindacale con periodicità almeno trimestrale, nel corso delle riunioni consiliari, sull'attività svolta, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo per le loro dimensioni e caratteristiche effettuate dalla Società e dalle sue controllate.</p> <p>Gli Amministratori riferiscono al Collegio Sindacale sulla attività svolta e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale effettuate dalla società e dalle società controllate; in particolare riferiscono sulle operazioni nelle quali gli Amministratori abbiano un interesse, per conto proprio o di terzi, o che siano influenzate dal soggetto che esercita l'attività di direzione e coordinamento. La comunicazione viene di regola effettuata in occasione delle riunioni consiliari e comunque con periodicità almeno trimestrale: quando particolari circostanze lo facciano ritenere opportuno potrà essere effettuata anche per iscritto al Presidente del Collegio Sindacale.</p> <p><b>Il Consiglio di Amministrazione, previo parere obbligatorio del Collegio Sindacale, nomina il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari ai sensi dell'art. 154 bis d.lgs 58/98 e ne determina il compenso e la durata in carica. Il Consiglio vigila affinché il dirigente preposto disponga di adeguati poteri e mezzi per l'esercizio dei compiti a lui attribuiti ai sensi del medesimo art.154 bis del d.lgs. 58/98 nonché sul rispetto effettivo delle procedure Amministrative e contabili.</b></p> <p><b>Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari deve essere in possesso dei requisiti di professionalità caratterizzati da una qualificata esperienza di almeno tre anni nell'esercizio di attività di amministrazione e controllo, o nello svolgimento di funzioni dirigenziali o</b></p>
---	---

	<p>di consulenza, nell'ambito di società quotate e/o dei relativi gruppi di imprese, o di società, enti e imprese di dimensioni e rilevanza significative, anche in relazione alla funzione di redazione e controllo dei documenti contabili e societari.</p> <p>In sede di nomina, il Consiglio provvederà ad accertare la sussistenza, in capo al preposto, dei requisiti richiesti dalla normativa vigente, nonché dal presente statuto.</p>
<p><b>ILLUSTRAZIONE VARIAZIONE ART. 19</b></p> <p>E' proposto l'inserimento della parte dedicata alla figura del dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, incluse la previsione delle modalità di nomina del medesimo dirigente e i requisiti di professionalità (ex Legge n. 262/2005 come modificata dal D.Lgs. 29 dicembre 2006, n. 303).</p>	
<p style="text-align: center;">Art 26</p> <p>1. Il Collegio Sindacale è composto di tre Sindaci effettivi e due supplenti, che durano in carica per tre esercizi, scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili. I Sindaci debbono essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge e da altre disposizioni applicabili. Nel caso di ammissione delle azioni della Società alle negoziazioni presso un mercato regolamentato italiano ed ai fini dell'art. 1, comma 3, del Decreto Ministero della Giustizia del 30 marzo 2000, n. 162, devono considerarsi strettamente attinenti all'attività della Società le seguenti materie e settori di attività: quelli del settore aeronautico ed aeroportuale e quelli a questi connessi, nonché le materie inerenti le discipline giuridiche privatistiche ed amministrative, le discipline economiche e quelle relative alla revisione e organizzazione aziendale.</p> <p>2. La nomina del Collegio Sindacale avviene sulla base di liste presentate dagli azionisti nelle quali i candidati sono elencati mediante un numero progressivo. La lista si compone di due sezioni: una per i candidati alla carica di sindaco effettivo, l'altra per i candidati alla carica di sindaco supplente.</p> <p>Hanno diritto a presentare le liste soltanto gli azionisti che, da soli od</p>	<p style="text-align: center;">Art. 26</p> <p><b>1. Il Collegio Sindacale è composto da tre Sindaci effettivi e due Sindaci supplenti.</b> <b>I Sindaci durano in carica per tre esercizi, sino alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica, e sono rieleggibili. La loro retribuzione è determinata dall'Assemblea all'atto della nomina per l'intera durata dell'incarico.</b></p> <p><b>2. I Sindaci debbono essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge e da altre disposizioni applicabili. Per quanto concerne i requisiti di professionalità, le materie ed i settori di attività strettamente attinenti a quello dell'impresa consistono nei seguenti: quelli del settore aeronautico ed aeroportuale e quelli a questi connessi, nonché le materie inerenti le discipline giuridiche privatistiche ed amministrative, le discipline economiche e quelle relative alla revisione e organizzazione aziendale.</b> <b>Si applicano nei confronti dei membri del Collegio Sindacale i limiti al cumulo degli incarichi di amministrazione e controllo stabiliti con regolamento dalla Consob.</b></p> <p><b>3. La nomina del Collegio Sindacale avviene da parte dell'Assemblea sulla base di liste presentate dagli Azionisti, secondo le procedure di cui ai commi seguenti, fatte comunque salve diverse ed ulteriori disposizioni previste da inderogabili norme di legge o regolamentari.</b></p>

<p>insieme ad altri, siano complessivamente titolari di azioni con diritto di voto rappresentanti almeno il 3 (tre) per cento del capitale con diritto di voto nell'assemblea ordinaria.</p> <p>Ogni azionista, nonché gli azionisti appartenenti ad un medesimo gruppo, non possono presentare o concorrere a presentare, neppure per interposta persona o società fiduciaria, più di una lista né possono votare liste diverse. Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.</p> <p>Nel caso di ammissione delle azioni della Società alle negoziazioni presso un mercato regolamentato italiano, non possono essere inseriti nelle liste candidati che ricoprono già incarichi di sindaco in altre 5 (cinque) società quotate, con esclusione delle società controllate nonché delle società controllanti e delle società da queste controllate, o che (salva ogni altra causa di ineleggibilità o decadenza) non siano in possesso dei requisiti stabiliti dalla normativa eventualmente applicabile o che rientrino nelle ipotesi di cui all'art. 148 comma 3, D.Lgs. n. 58/98.</p> <p>I sindaci uscenti sono rieleggibili.</p> <p>Le liste presentate devono essere depositate presso la sede della Società almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione e di ciò sarà fatta menzione nell'avviso di convocazione.</p> <p>Unitamente a ciascuna lista, entro il termine sopra indicato, sono depositati i curricula dei candidati e le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura ed attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti normativamente e statutariamente prescritti per le rispettive cariche. La lista per la quale non sono osservate le statuizioni di cui sopra è considerata come non presentata.</p> <p>Ciascun azionista che presenta o concorre alla presentazione delle liste dovrà far pervenire alla Società, almeno due giorni non festivi prima dell'assemblea in prima convocazione, la comunicazione dell'intermediario che tiene i relativi conti, di cui all'art. 2370, secondo comma, cod. civ..</p> <p>All'elezione dei sindaci si procede come segue:</p> <p>1) dalla lista che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni</p>	<p><b>Alla minoranza è riservata l'elezione di un Sindaco effettivo, cui spetta la Presidenza del Collegio, e di un Sindaco supplente. L'elezione dei Sindaci di minoranza è contestuale all'elezione degli altri componenti dell'organo di controllo, fatti salvi i casi di sostituzione, in seguito disciplinati.</b></p> <p><b>Possono presentare una lista per la nomina di componenti del Collegio Sindacale i soci che, al momento della presentazione della lista, siano titolari del diritto di voto e detengano una quota di partecipazione pari a quella determinata dalla Consob ai sensi dell'articolo 147-ter, comma 1, d.lgs. 58/1998.</b></p> <p><b>Le liste sono depositate presso la sede sociale almeno quindici giorni prima di quello previsto per l'Assemblea chiamata a deliberare sulla nomina dei Sindaci ovvero almeno un giorno prima del termine eventualmente previsto dalla disciplina vigente per i relativi adempimenti pubblicitari.</b></p> <p><b>Le liste recano i nominativi di uno o più candidati, in numero non superiore ai Sindaci da eleggere, contrassegnati da un numero progressivo, con indicazione della candidatura a Sindaco effettivo o Sindaco supplente.</b></p> <p><b>Le liste inoltre contengono, anche in allegato: (i) le informazioni relative ai soci che le hanno presentate, con indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta; (ii) un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati; (iii) una dichiarazione dei candidati attestante il possesso dei requisiti previsti dalla legge, la loro accettazione della candidatura, nonché l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo da essi ricoperti in altre società.</b></p> <p><b>Nel caso in cui alla data di scadenza del termine di presentazione delle liste sia stata depositata una sola lista, ovvero soltanto liste presentate da soci collegati tra loro ai sensi delle disposizioni applicabili, possono essere presentate liste sino al quinto giorno successivo a tale data, fermo restando quanto previsto dalla disciplina vigente in ordine agli obblighi di deposito e di pubblicità. In tal caso le soglie sopra previste per la presentazione delle liste sono ridotte alla metà.</b></p> <p><b>Un socio non può presentare né votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. I soci appartenenti al medesimo gruppo e i soci che aderiscano ad un patto parasociale avente ad oggetto azioni dell'emittente non possono presentare o votare più di</b></p>
---	--

<p>della lista, due membri effettivi ed uno supplente;</p> <p>2) dalla seconda lista che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, un membro effettivo e l'altro membro supplente.</p> <p>In caso di parità di voti tra due o più liste risulteranno eletti sindaci i candidati più anziani per età.</p> <p>La presidenza del Collegio Sindacale spetta al primo candidato della lista che ha ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti tra due o più liste si applica il comma precedente.</p> <p>In caso di presentazione di un'unica lista oppure nel caso in cui sia votata una sola lista, risulteranno eletti sindaci effettivi i primi tre candidati e sindaci supplenti i primi due candidati nell'ordine precisato dalle rispettive sezioni della medesima; la presidenza del Collegio Sindacale spetterà al primo candidato della sezione relativa ai sindaci effettivi.</p> <p>Il sindaco decade dalla carica nei casi normativamente previsti nonché qualora vengano meno i requisiti richiesti statutariamente per la nomina.</p> <p>In caso di sostituzione di un sindaco, subentra il supplente appartenente alla medesima lista di quello cessato. Qualora la sostituzione riguardi il Presidente del Collegio Sindacale, tale carica sarà assunta dal sindaco effettivo tratto dalla lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti secondo quanto indicato al punto 1 del presente comma, secondo l'ordine nella stessa previsto.</p> <p>Le precedenti statuizioni in materia di elezione dei sindaci non si applicano nelle Assemblee per le quali non è presentata alcuna lista, oppure che devono provvedere ai sensi di legge alle nomine del presidente e dei sindaci effettivi e/o supplenti necessarie per l'integrazione del Collegio Sindacale a seguito di sostituzione o decadenza. In tali casi l'Assemblea delibera a maggioranza relativa.</p>	<p><b>una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. Un candidato può essere presente in una sola lista, a pena di ineleggibilità.</b></p> <p><b>All'elezione dei Sindaci si procede come segue: (i) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti ("Lista di Maggioranza") sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista, due Sindaci effettivi e un Sindaco supplente; (ii) dalla seconda lista che ha ottenuto il maggior numero di voti e che non sia collegata neppure indirettamente con i soci che hanno presentato o votato la Lista di Maggioranza ai sensi delle disposizioni applicabili ("Lista di Minoranza"), sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista, un Sindaco effettivo, a cui spetta la presidenza del Collegio Sindacale ("Sindaco di Minoranza"), e un Sindaco supplente ("Sindaco Supplente di Minoranza").</b></p> <p><b>In caso di parità di voti tra liste, prevale quella presentata da soci in possesso della maggiore partecipazione al momento della presentazione della lista, ovvero, in subordine, dal maggior numero di soci.</b></p> <p><b>Qualora sia stata presentata una sola lista, l'Assemblea esprime il proprio voto su di essa e qualora la stessa ottenga la maggioranza relativa dei votanti, senza tener conto degli astenuti, risulteranno eletti Sindaci effettivi e supplenti tutti i candidati a tali cariche indicati nella lista stessa. Presidente del Collegio Sindacale è il primo candidato a Sindaco effettivo.</b></p> <p><b>In mancanza di liste, il Collegio Sindacale e il Presidente vengono nominati dall'Assemblea con le ordinarie maggioranze previste dalla legge.</b></p> <p><b>4. Nei casi in cui, per qualsiasi motivo, venga a mancare il Sindaco di Minoranza, questi è sostituito, anche nella carica di Presidente, dal Sindaco Supplente di Minoranza ovvero, in difetto, dal candidato collocato successivamente nella Lista di Minoranza, ovvero, in difetto, dal primo candidato della terza lista che ha ottenuto il maggior numero di voti e che non sia collegata neppure indirettamente con i soci che hanno presentato o votato la Lista di Maggioranza ai sensi delle disposizioni applicabili ("Seconda Lista di Minoranza"). Qualora non fossero applicabili tali criteri per la sostituzione del Sindaco di Minoranza, subentra un Sindaco supplente, con applicazione delle norme del codice civile.</b></p>
---	---

Quando l'Assemblea deve provvedere all'integrazione del Collegio Sindacale, in sostituzione di Sindaci eletti dalla Lista di Minoranza, si procede con votazione a maggioranza relativa, nella quale non verranno tuttavia computati i voti dei soci che, secondo le comunicazioni rese ai sensi della vigente disciplina, detengono, anche indirettamente ovvero anche congiuntamente con altri soci aderenti ad un patto parasociale rilevante ai sensi dell'art. 122 del d.lgs. 58/1998, la maggioranza relativa dei voti esercitabili in Assemblea, nonché dei soci che controllano, sono controllati o sono assoggettati a comune controllo dei medesimi. In ogni caso il nuovo Sindaco di Minoranza assume anche la carica di Presidente.

#### ILLUSTRAZIONE VARIAZIONE ART. 26

Al punto 1 si disciplina la composizione dell'Organo di controllo, la relativa durata in carica, la rieleggibilità dei componenti e la determinazione della retribuzione.

Al punto 2 si prevede la sussistenza in capo ai sindaci dei requisiti previsti dalla legge e dalle disposizioni applicabili nonché i settori di attività attinenti quello dell'impresa per quanto concerne i requisiti di professionalità; si rinvia quindi all'applicazione dell'emanando Regolamento Consob per quanto concerne i limiti al cumulo degli incarichi di amministrazione e controllo.

La soglia minima per la presentazione delle liste è prevista in misura pari a quella determinata dalla Consob ai sensi dell'articolo 147-ter, comma 1, d.lgs. 58/1998.

Inoltre, vengono meglio definiti nel dettaglio i termini e le condizioni prescritti per la formazione e la presentazione delle liste dei candidati.

A recepimento di quanto statuito dall'articolo 148 comma 2 bis del T.U.F. è previsto che la Presidenza del Collegio Sindacale spetti al Sindaco effettivo tratto dalla Lista di Minoranza.

Stante l'ampio rinvio del novellato art.148 T.U.F. ai Regolamenti Consob, si precisa che tutto l'articolo concernente composizione e nomina del Collegio Sindacale è stato formulato sulla base del Documento di Consultazione emanato dalla stessa Autorità di Vigilanza sul punto del 23 febbraio 2007.

### **3. INFORMAZIONI CIRCA LA RICORRENZA DEL DIRITTO DI RECESSO: INESISTENZA DI FATTISPECIE DI RECESSO IN RELAZIONE ALLE MODIFICHE STATUTARIE PROPOSTE.**

Le proposte di modifica agli articoli dello statuto di cui alla presente Relazione non configurano ipotesi di recesso.

### **4. LE DELIBERAZIONI PROPOSTE ALL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA.**

a) Con riferimento al punto 1 all'Ordine del Giorno

Si propone di adottare le modificazioni statutarie proposte.

Milano 29 marzo 2007

Per il Consiglio di Amministrazione

L'Amministratore Delegato

Giovanni Rossi